



Repertorio n.ro 39102

Raccolta n.ro 9227

Roberto Amodio
Notaio

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre in Sant'Antimo (NA) al Corso Michelangelo nella sede legale della Associazione "Centro Ozanam" presso la parrocchia San Vincenzo Ferreri ivi richiesto alle ore sedici e minuti cinque.

Innanzitutto a me **Dr. ROBERTO AMODIO**, Notaio in Castellammare di Stabia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, con studio in Castellammare di Stabia alla Via del Pescatore n.ro 3

SI E' RIUNITA

l'assemblea della Associazione denominata Centro Polivalente di comunità "CENTRO OZANAM" con sede in Sant'Antimo (NA) al Corso Michelangelo presso la parrocchia San Vincenzo Ferreri, Codice Fiscale 94150460635, assemblea regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora ai sensi del vigente Statuto della Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica della denominazione associativa;
- 2) nuovo indirizzo della sede legale secondo l'attuale toponomastica comunale;
- 3) ridefinizione integrale dello statuto associativo anche per adeguarsi al nuovo codice del terzo settore;
- 4) approvazione richiesta di personalità giuridica dell'Associazione;
- 5) varie ed eventuali.

SONO PRESENTI

- GIANFICO ANTONIO, nato a Sant'Antimo (NA) il 6 novembre 1954 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Ugo Foscolo N.1, codice fiscale: GNF NTN 54S06 I293Y;
- RUSSO CARMELA, nata a Sant'Antimo (NA) il 30 settembre 1957 e residente in Sant'Antimo (NA) al Corso Italia Parco Soiner N. 89, codice fiscale: RSS CML 57P70 I293Z;
- GIANFICO MARIA, nata a Sant'Antimo (NA) il 28 febbraio 1963 e residente Sant'Antimo (NA) alla Via Boccaccio N. 57, Codice fiscale: GNF MRA 63B68 I293D;
- PUCA ELVIRA, nata a Sant'Antimo (NA) il 19 maggio 1971 e residente in Sant'Antimo (NA) al Corso Michelangelo N. 131, Codice fiscale: PCU LVR 71E59 I293L;
- DI SEBASTIANO FILOMENA, nata a Sant'Antimo (NA) il 5 dicembre 1961 e residente in Sant'Antimo (NA) al Corso Michelangelo N. 121, Codice fiscale: DSB FMN 61T45 I293H;
- LENTINI GIANLUCA, nato a Napoli il 9 ottobre 1982 e residente in Guardia Lombardi (AV) alla Via Provinciale Guardia Morra N.4, Codice fiscale: LNT GLC 82R09 F839L;
- MAZZELLA NICOLA, nato a Sant'Antimo (NA) il 25 gennaio 1961 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Lussemburgo N.

Registrato a
Napoli DP II
il 22/10/2020
al n. 17364 serie 1T

12, Codice fiscale: MZZ NCL 61A25 I293A;

- BRUNACCINI TERESA, nata a Sant'Antimo (NA) il 4 marzo 1959 e residente in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma N. 476, Codice fiscale: BRN TRS 59C44 I293V;

- NORELLI GIUSEPPE nato a Napoli il 29 settembre 1957 residente in Casavatore (NA) al Viale Marconi N.59, Codice fiscale: NRL GPP 57P29 F839D.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi chiedono di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto della Associazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Gianfico Antonio, il quale

CONSTATA

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Gianfico Antonio, Russo Carmela, Gianfico Maria, Puca Elvira, Di Sebastiano Filomena;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe le quali, riconosciute regolari dal Presidente, resteranno conservate negli atti dell'Associazione, numero 10 (dieci) associati e precisamente 9 (nove) associati come sopra costituiti nelle persone dei signori: Gianfico Antonio, Russo Carmela, Gianfico Maria, Puca Elvira, Di Sebastiano Filomena, Lentini Gianluca, Mazzella Nicola, Brunaccini Teresa, Norelli Giuseppe e per delega Sansalone Nicola nato a Casandrino (NA) il dì 8 giugno 1968 e residente in Castelpetroso (IS) alla Via Pesco N. 6, Codice fiscale: SNS NCL 68H08 B925G rappresentato da Lentini Gianluca, di tutti loro il presidente dichiara di averne accertato l'identità e la legittimazione;

DICHIARA

- che l'assemblea è totalitaria ed essendo la convocazione effettuata a norma di legge e dello Statuto dell'Associazione con mezzi idonei atti ad assicurare il ricevimento ed essendosi gli associati dichiarati sufficientemente informati, essa è idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno di cui si inizia la trattazione.

Prende la parola il Presidente, il quale sul primo punto posto all'ordine del giorno propone di modificare la denominazione dell'Associazione inserendo l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) e pertanto propone la nuova denominazione: "Centro Ozanam ODV" e di precisare il nuovo indirizzo della sede legale secondo l'attuale toponomastica comunale, individuando la sede legale nel Comune di Sant'Antimo (Na) alla Via Giacinto Gigante snc, presso la parrocchia San Vincenzo Ferreri ed illustra ai presenti le importanti novità apportate dalla normativa di riforma del cosiddetto "Terzo Settore", legge 6 giugno 2016 N. 106 e sue modifiche ed integrazioni, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, nonché quella che disciplina la procedura amministrativa per

il riconoscimento della personalità giuridica; al riguardo vengono esposte sinteticamente le modifiche da apportare, nel rispetto della Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 27 dicembre 2018 riportate nel nuovo statuto associativo che viene illustrato all'assemblea.

Riprende la parola lo stesso Presidente, il quale sul quarto punto posto all'ordine del giorno illustra ai presenti i motivi di quanto sia opportuno e conveniente ottenere la personalità giuridica.

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione.

L'Assemblea della Associazione Centro Polivalente di comunità "CENTRO OZANAM" udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di modificare la denominazione dell'Associazione come segue: "Centro Ozanam ODV"

2) di meglio individuare l'indirizzo della sede legale, secondo l'attuale toponomastica comunale, nel Comune di Sant'Antimo (Na) alla Via Giacinto Gigante snc, presso la parrocchia San Vincenzo Ferreri;

3) di ridefinire integralmente lo statuto dell'associazione anche al fine di recepire le importanti novità apportate dalla normativa di riforma del cosiddetto "Terzo Settore", legge 6 giugno 2016 N. 106 e sue modifiche ed integrazioni, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, nella sua nuova versione composta da 38 articoli;

4) di approvare la richiesta di personalità giuridica dell'Associazione secondo quanto stabilito dalla recente normativa del Terzo Settore.

Il tutto viene approvato all'unanimità dall'Assemblea per alzata di mano ed il Presidente proclama i risultati della votazione.

Infine la stessa Assemblea delega il Presidente, a dare esecuzione alla delibera del presente verbale ed in particolare ad esplicitare quanto necessario per l'iscrizione della ODV nell'apposito Registro con facoltà dello stesso Presidente di apportare tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste per l'iscrizione nel suddetto Registro.

A questo punto il Presidente mi consegna copia del nuovo statuto della associazione ed io Notaio ritiro detta copia che sottoscritta dai costituiti e da me Notaio allego, previa dispensa dalla lettura, al presente atto con la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale che troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo l'istituendo Registro Unico del Terzo Settore.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare

l'esenzione da bollo e dall'imposta di registro trattandosi di atto che ha lo scopo di adeguare lo statuto alla normativa del Terzo settore.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me a mano su fogli due per facciate sei intere fin qui della presente settimana facciata, è stato da me letto, ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti cinquanta.

FIRMATO: ANTONIO GIANFICO, RUSSO CARMELA, MARIA GIANFICO, ELVIRA PUCA, FILOMENA DI SEBASTIANO, GIANLUCA LENTINI, NICOLA MAZZELLA, TERESA BRUNACCINI, GIUSEPPE NORELLI, ROBERTO AMODIO, SIGILLO.

Allegato "A" del
Repertorio n.ro 39102
Raccolta n.ro 9227

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO OZANAM ODV

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione, quale centro polivalente di comunità, avente la seguente denominazione: "Centro Ozanam ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Sant'Antimo (Na) alla Via Giacinto Gigante snc presso la parrocchia San Vincenzo Ferreri.

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ODV nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio di Sant'Antimo e di Napoli e provincia.

Il trasferimento di sede legale potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 2. L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. L'associazione è originata dall'associazione di volontariato Centro Polivalente di Comunità - Centro Ozanam ODV (come da atto costitutivo del 20/04/1995 registrato all'Ufficio degli Atti pubblici di Napoli il 28/04/1995 al n° 9406/A ai sensi della legge 266/91).

L'Associazione si è ispirata e si riconosce nei valori della Società di San Vincenzo De Paoli e potrà chiedere di aderire alla "Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV" con delibera di Assemblea dei soci. In tal caso parteciperà con un proprio rappresentante alle assemblee di tale Federazione ed alle riunioni del Coordinamento Interregionale, trasmettendo loro copia dei propri bilanci e pagando le relative quote associative. L'Associazione, dopo che sarà stata accettata la propria richiesta di adesione alla Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, potrà utilizzare il logo internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto,

personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive in un cammino di sempre maggior giustizia; svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-

limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione persegue le seguenti finalità:

- favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale, l'inclusione e la socializzazione di bambini e adolescenti, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- offrire supporto verso qualsiasi soggetto di ambo i sessi, nonché minori, giovani e/o nuclei familiari di ogni ceto sociale, etnia e religione, in particolar modo a coloro che si trovano in condizione di marginalità sociale e/o fisica, o a rischio di emarginazione per motivi di ordine familiare, economico, sociale, psicologico-comportamentale, ambientale;

- sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economica attraverso un processo di accompagnamento che ne valorizzi le risorse e le capacità di scelta anche nell'educazione dei figli;

- creare una rete di coordinamento fra gli enti, le istituzioni locali e le varie associazioni di volontariato che operano nel territorio;

- promuovere e partecipare alle attività sociali preposte al contrasto di ogni forma di povertà;

- promuovere e valorizzare la partecipazione dei minori, giovani e adulti a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento sociale;

- promuovere il volontariato, la cittadinanza attiva, la solidarietà;

- promuovere stili di vita sostenibili nel rispetto dell'ambiente e incentivare la raccolta e la distribuzione del-

le eccedenze alimentari e favorire la riduzione dei rifiuti e degli sprechi;

Art. 5. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

- attività e percorsi educativi volti a ridurre, il fenomeno della "devianza minorile e giovanile" e della dispersione scolastica e del disagio economico-sociale in genere attraverso laboratori di recupero scolastico, teatro, arte creativa, musica, animazione e in generale di laboratori nei settori ludico, ricreativi e culturali rivolte a minori, giovani e adulti organizzati direttamente o collaborando con altre realtà;

- accoglienza, ascolto, presa in carico e accompagnamento di quanti cercano comprensione e aiuto immediato;

- realizzazione di azioni di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza;

- raccolta e distribuzione di generi alimentari e supporto anche economico alle attività di approvvigionamento alimentare;

- raccolta di mobili, elettrodomestici, abbigliamento, accessori ecc.;

- corsi di formazione per volontari;

- campagne di sensibilizzazione al volontariato e alla cittadinanza attiva;

- organizzazione di convegni, seminari e giornate formative di studio attinenti a tematiche psico-pedagogiche e giuridico-sociali o di rilevante attualità politico-istituzionale e sociale aventi quale scopo la promozione della cultura della efficace tutela della famiglia e dei minori in seno alla stessa;

- attivazione della "Banca del tempo": anziché denaro si deposita "tempo" che viene messo a disposizione di coloro che si trovano in svantaggio sociale (per fare shopping, passeggiare, conversare ecc.);

- creazione di una rete di comunicazione-relazione-scambio a disposizione delle istituzioni pubbliche e private.

Art. 6. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci e delle persone aderenti agli enti associati, nonché di eventuali volontari esterni all'Associazione e personale dipendente.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà i-

noltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 8. Possono diventare Soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio accoglierà o rigetterà la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale scelte.

L'adesione del Socio è annotata nel registro Soci.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 11. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, frequentare i locali dell'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi associativi e essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali e bilanci previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere dall'associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Socio

Art. 12. La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure qualora, senza adeguata ragione, non svolgano alcuna attività associativa.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla

lettera d) il Socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nonché altre persone esterne all'Associazione che volontariamente e gratuitamente svolgono attività a favore della stessa.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario dell'associazione la persona o l'ETS che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e vengono iscritti in un apposito registro. Saranno parimenti assicurate le persone esterne all'Associazione che volontariamente e gratuitamente svolgono attività a favore della stessa.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci che prestano attività di volontariato.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (quando nominato).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascuno di loro ha diritto a un voto se iscritto nel registro dei Soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- h) delibera sulle domande di ammissione di Soci nel caso previsto dall'art. 10;
- i) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- m) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro Socio anche in calce alla convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun Socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da:

un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Qualora l'associazione aderisca alla "Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV" è membro del Consiglio Direttivo di diritto il Presidente pro tempore dell'ODV Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Napoli.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi com-

ponenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Soci, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'"ordinato in sacris" ed il soggetto che ricopra incarichi di carattere politico.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- b) elegge il Tesoriere e il Segretario;
- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- g) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo pre-

- senta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- h) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - i) conferisce procure generali e speciali;
 - j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - k) propone all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
 - m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - n) delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed ha l'uso della firma sociale. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni come il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Il Presidente deve essere scelto tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Soci, dagli enti associati.

Non può essere eletto Presidente, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'"ordinato in sacris" ed il soggetto che ricopra incarichi di carattere politico.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personal-

mente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente ai libri previsti all'art. 34. Il Segretario può assumere anche la funzioni di Tesoriere curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

L'Organo di controllo

Art. 29.

L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Quando nominato, dura in carica 5 anni. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora sia necessario predisporlo, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dall'art. 13 comma 2 Codice Terzo Settore (attualmente euro 220.000,00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei Soci;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) registro dei Soci
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri e registri sociali obbligatori.

I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa desti-

nazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

La presente versione dello Statuto modifica e sostituisce quello approvato in data 20/04/1995 e troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo l'istituendo Registro Unico del Terzo Settore; da tale data la precedente versione cesserà di avere ogni efficacia.

FIRMATO: ANTONIO GIANFICO, RUSSO CARMELA, MARIA GIANFICO, ELVIRA PUCA, FILOMENA DI SEBASTIANO, GIANLUCA LENTINI, NICOLA MAZZELLA, TERESA BRUNACCINI, GIUSEPPE NORELLI, ROBERTO AMODIO, SIGILLO.